

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Registrazione negli Stati Uniti del marchio denominativo «FIRST DEFENSE», per prodotti della classe 13; n. 2 registrazioni negli Stati Uniti di marchi figurativi, per prodotti della classe 13; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE»; un marchio anteriore notorio in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; un marchio denominativo anteriore non registrato «FIRST DEFENSE», tutelato in Germania e in Francia; un marchio anteriore non registrato in Belgio, Germania e Francia «FIRST DEFENSE AND DESIGN»; una denominazione commerciale «FIRST DEFENSE», tutelata in Germania

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha correttamente applicato la suddetta disposizione e, inoltre, ha erroneamente emesso una decisione basata su un'inesatta conoscenza dei fatti presentati; violazione degli artt. 65, 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado 6 settembre 2006, causa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology/UAMI — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR).

Ricorso proposto il 7 luglio 2009 — Mannatech/UAMI (BOUNCEBACK)

(Causa T-263/09)

(2009/C 205/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mannatech, Inc. (Coppell, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 marzo 2009, procedimento R 100/2009-1; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BOUNCEBACK» per prodotti della classe 5.

Decisione dell'esaminatore: rifiuto del marchio richiesto dalla ricorrente.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente applicato i criteri giuridici previsti nelle suddette disposizioni.

Ricorso proposto il 10 luglio 2009 — Serrano Aranda/UAMI — Burg Groep BV (LE LANCIER)

(Causa T-265/09)

(2009/C 205/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Enrique Serrano Aranda (Murcia, Spagna) (rappresentanti: J. Calderón Chavero, abogado e T. Villate Consonni, abogada)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burg Groep BV (Bergen, Paesi Bassi)

Conclusioni del ricorrente

— Annullamento della decisione 27 marzo 2009 della prima commissione di ricorso dell'UAMI, procedimento R 366/2008-1,

— In forza del precedente annullamento, accoglimento dell'opposizione, e conseguente adozione delle relative conseguenze giuridiche, con integrale rigetto della richiesta di marchio 3343365.

— Condanna dell'UAMI e delle altre parti intervenienti alle spese derivanti dal presente procedimento nell'ipotesi di opposizione allo stesso e rigetto di tali domande.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Burg Groep BV

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l'elemento verbale «LE LANCIER» (domanda di registrazione n. 3 343 365), per prodotti delle classi 29 e 30.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Il ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio denominativo spagnolo «EL LANCERO» n. 838 740 per prodotti della classe 30; marchio figurativo spagnolo n. 941 979, contenente l'elemento verbale «EL LANCERO», per prodotti della classe 30; marchio denominativo spagnolo n. 943 767 «EL LANCERO», per prodotti della classe 31, e marchio denominativo spagnolo n. 1 806 835 «EL LANCERO», per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, sul marchio comunitario.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° luglio 2009 —
Du Pont de Nemours (France) e.a./Commissione**

(Causa T-467/07) ⁽¹⁾

(2009/C 205/86)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

_____ ⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2009 —
Imperial Chemical Industries/UAMI (FACTORY FINISH)**

(Causa T-487/07) ⁽¹⁾

(2009/C 205/87)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

_____ ⁽¹⁾ GU C 51 del 23.2.2008.